



Prot. n. 3907

lì, 05.02.2026

**PROCEDURA DI GARA APERTA
INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO
per l'affidamento dei lavori**

**Città Murate 2024 - Interventi di sostegno per la valorizzazione della Fortezza del Girifalco di Cortona:
restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione**
CUP B79D24000360006

BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Cortona

Indirizzo postale: P.zza della Repubblica n. 13

Città: Cortona (AR) - Codice postale: 52044 - Paese: Italia

Indirizzo Internet: Profilo di Committente: <https://start.toscana.it> <https://www.comune.cortona.ar.it>

Punti di contatto per eventuali informazioni tecniche: Servizio Lavori pubblici - RUP: ing. Volpi Natascia

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Area Tecnica - Servizio Lavori pubblici

Referenti tecnici: ing. Volpi Natascia - arch. Vespasiano Silvia

Punti di contatto per la parte giuridica: Dott.ssa Milena Minelli tel. 05756074301/305/311/306

Indirizzi internet: <https://www.comune.cortona.ar.it>

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <https://www.comune.cortona.ar.it>

Indirizzo del profilo di committente: <https://www.comune.cortona.ar.it>

Accesso elettronico alle informazioni: Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: <https://start.toscana.it>

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1 DATI QUALITATIVI

II.1.1) Denominazione conferita dall'amministrazione aggiudicatrice all'intervento:

Città Murate 2024 - Interventi di sostegno per la valorizzazione della Fortezza del Girifalco di Cortona: restauro, consolidamento e rifunzionalizzazione.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:

L'Appalto riguarda interventi di restauro consolidamento e rifunzionalizzazione della Fortezza del Girifalco che si trova in via della Fortezza a Cortona.

II.1.3) L'avviso riguarda:

Un appalto pubblico di esecuzione di lavori pubblici.

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:

In sintesi, i lavori consistono in: restauro della copertura e restauro degli elementi in pietra di tutte le gronde della copertura del Palazzo del Capitano; revisione del paramento lapideo delle facciate del Palazzo del Capitano; fornitura e posa in opera di sistema di allontanamento/dissuasore di volatili; restauro degli attuali infissi in legno del Palazzo del Capitano; recupero del camminamento alla base della cinta muraria precluso al pubblico da molto tempo che si sviluppa tra il Bastione S. Margherita (area esterna biglietteria) e il Bastione San Giusto fino ad estendersi all'area esterna della caffetteria del Palazzo del Capitano; realizzazione di muratura eseguita a

scuci-cuci nel muro che delimita il percorso con formazione di scalini in pietra all'inizio del percorso; realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno; messa in sicurezza del muro di cinta del cortile (tratto compreso tra Palazzo del Capitano e Bastione S. Giusto); realizzazione di un percorso attrezzato per le persone disabili al fine di consentire l'accesso ad una area esterna compresa tra la caffetteria e l'esterno del Bastione S. Giusto; impianto di illuminazione costituito da faretti a led nel percorso esterno.

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): CPV: 45454100-5: "Lavori di restauro".
(codice ATECO 42.99.02)

II.1.6) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (aap).

II.1.7) Divisione in lotti (art. 58, comma 2, e art. 6, le+ f) dell'Allegato I.2, D. Lgs. 36/2023):

L'opera oggetto di appalto rappresenta funzionalmente e strutturalmente un lotto unico, che non può essere ulteriormente scisso in altri lotti funzionali senza compromettere la corretta realizzazione delle lavorazioni coordinate e congiunte tra loro nonché l'economicità dei lavori.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Si presume che l'appalto in oggetto, per importo e ubicazione, non rivesta carattere transfrontaliero (cfr. art. 48, co. 2, D.Lgs. 36/2023).

II.1.8) Validazione progetto

Verbale di validazione da parte dell'ing. Volpi Natascia, RUP dell'intervento, è stato stilato in data 20.11.2025, ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.7, art. 34, comma 2, lett.d).

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara, ammonta a **€ 223.560,17**, così suddivisi:

1) Importo esecuzione lavori, interamente ribassabile: **€ 149.605,40** incluso il **Costo della manodopera** stimato in modo indicativo dalla stazione appaltante in **€ 74.348,99**.

2.) Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, non ribassabili e non giustificabili ex art. 110, comma 4, lett. b), D.Lgs. 36/2023: **€ 73.954,77**.

IMPORTANTE: Ne consegue che, **il ribasso percentuale da offrirsi da parte dei concorrenti si applica sulla quota di EURO 149.605,40**, derivato dall'importo stimato di appalto (€ 223.560,17) decurtato dell'importo degli oneri per la sicurezza (€ 73.954,77).

Il costo della manodopera indicato dall'operatore economico dovrà essere riportato all'interno dell'offerta economica.

L'importo di **€ 149.605,40** soggetto a ribasso, comprende quindi i costi della manodopera quantificati dalla Stazione appaltante in **€ 74.348,99** come indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023, delibere ANAC n. 523 del 15.11.2023 e n. 174 del 10.04.2024 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico n. 2154 del 19/07/2023. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. A ulteriore chiarimento di quanto sopra definito, si precisa che il ribasso offerto verrà applicato all'intero importo soggetto a ribasso pari a **€ 149.605,40**e che pertanto l'operatore economico offerente, nella formulazione del ribasso da offrire, dovrà tener conto della non ribassabilità dei costi della manodopera. Nel caso in cui l'operatore economico offerente dichiari minori costi della manodopera, e quindi implicitamente, una ribassabilità di tali costi, lo stesso sarà chiamato a dimostrare che tale condizione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I prezzi unitari utilizzati sono quelli del Prezzario Regione Toscana 2025-1. Nel caso in cui le voci non fossero presenti all'interno del prezzario ufficiale è stata effettuata apposita analisi prezzi, elaborato facente parte del progetto esecutivo approvato.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

II.2.1) Opzioni

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione in caso di revisione prezzi, come espressamente prevista al punto 3.2, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'art. 120 del Codice. Tali fattispecie non sono al momento oggettivamente quantificabile.

II.3) CCNL APPLICABILE:

Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11 commi 1 e 2 nonché all'allegato I.01, è quello previsto per i dipendenti **CCNL EDILIZIA-INDUSTRIA**, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, codice alfanumerico **F012**. Si considerano equivalenti *ope legis* i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018 .

E' fatta salva la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3, co.1, dell'Allegato I.01, D.Lgs. 36/2023.
A tal fine si precisa, ai sensi dell'art. 11, co. 3, D.Lgs. 36/2023, che è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso CCNL, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

II.4) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO E PAGAMENTI:

Questa stazione appaltante riconosce una anticipazione del prezzo nella misura del 20%, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (si veda comunque l'art. 125, comma 1, D.Lgs. 36/2023).

Viste le caratteristiche delle lavorazioni ed i termini di esecuzione, si stabilisce che l'Appaltatore avrà diritto al pagamento della di acconti ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **Euro 60.000,00**. Fermo restando quanto pocanzi stabilito, **il SAL finale non potrà essere di importo inferiore al 10% dell'importo contrattuale**, ragione per la quale il penultimo SAL si riterrà maturato anche se di importo inferiore a € 60.000,00.

II.5) PREMIO DI ACCELERAZIONE:

In applicazione dell'art. 126, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione anticipata delle lavorazioni è previsto un premio di accelerazione come di seguito determinato, da prelevarsi dal rigo "Imprevisti" del Quadro Economico dell'opera nei limiti delle somme ancora disponibili all'atto del collaudo dei lavori. La modulazione e le percentuali del premio di accelerazione sono state definite tenendo presente le caratteristiche dei lavori da eseguire.

Il premio di accelerazione previsto dal capitolato Speciale d'Appalto è il seguente: per ogni giorno di anticipo lo 0,2‰ dell'importo contrattuale per i primi 10 giorni e il 0,4‰ per i giorni successivi al decimo e sino al quindicesimo. Tale importo è da considerarsi come massimo importo del premio di accelerazione. Il premio di accelerazione, ove spettante, viene corrisposto solo a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. Il premio è dovuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato.

II.6) REVISIONE DEI PREZZI (cfr. art. 9, co. 5, 60 e 120 D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.2-bis)

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. è ammessa la revisione dei prezzi sulle prestazioni oggetto del contratto. E' possibile pertanto procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dall'art. 60 del Codice dei Contratti e dall'Allegato II.2-bis del medesimo Codice. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino variazioni del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiori al 3% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Considerato che ad oggi non sono stati pubblicati dal Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti gli indici di cui all'Allegato II.2 bis, l'indice da utilizzarsi ai fini della verifica di cui sopra è l'indice ISTAT di "Costo di costruzione di un fabbricato residenziale". Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT sarà assunto come valore base, posto uguale a 100, il valore dell'indice relativo al mese in cui è avvenuta l'aggiudicazione.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma agisce pro futuro.

Il Direttore dei lavori provvede all'accertamento della variazione e a darne comunicazione al RUP e all'Appaltatore.

La variazione avviene nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60 comma 5 del D.Lgs 36/2023.

Considerato che la formulazione dell'offerta è di fatto non solo accettazione dei prezzi di progetto ma anche accettazione dei prezzi del successivo contratto, ritenuti quindi congrui e remunerativi, si stabilisce che il primo accertamento della eventuale variazione di costo funzionale ad una eventuale revisione prezzi venga effettuata decorsi 6 mesi dall'aggiudicazione.

Per far fronte all'aumento dei prezzi che dia diritto alla revisione è possibile anche l'utilizzo dell'istituto della modifica contrattuale ex art. 120 comma 7 lett. a) del Codice.

Si precisa comunque che la clausola di revisione dei prezzi non potrà apportare modifiche sostanziali al contratto in corso di esecuzione.

II.7) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

L'esecutore deve ultimare i lavori nel **termine di 210 giorni (duecentodieci) naturali e consecutivi**, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

La stazione appaltante precisa sin da subito che si avvarrà della consegna dei lavori in via anticipata, prima della stipula contrattuale, dopo la verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale ai sensi dell'art. 50, co. 6, D.Lgs. 36/2023. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (ex art. 106, D.Lgs. 36/2023):

Non richiesta ai sensi dell'art. 53, co. 1, D.Lgs. 36/2023.

III.1.2) Soccorso istruttorio (art.101, D.Lgs. 36/2023):

Possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica (in questo caso non richiesta) o economica. Per la disciplina di dettaglio del soccorso istruttorio si rimanda a quanto previsto al nel bando e nel Disciplinare di gara.

III.1.3) Principali modalità di finanziamento o pagamento:

L'intervento è finanziato in parte con contributo concesso dalla Regione Toscana ed in parte con risorse proprie dell'Ente.

III.1.4) Forma giuridica che dovrà assumere l'eventuale raggruppamento di concorrenti:

Si rimanda all'articolo 68 D.Lgs. 36/2023 e al Disciplinare di gara.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla gara:

- a. i soggetti indicati nell'art. 65 D.Lgs. 36/2023 e definiti all'art. 1, lett. I), dell'Allegato I.1 al codice;
- b. le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea secondo quanto stabilito dagli articoli 65, commi 1, D.Lgs. 36/2023, le quali dimostreranno l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla disciplina delineata dalle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di ordine economico-finanziario e tecnico professionali in seguito descritti.

III.2.1.1) Requisiti generali e altre cause di esclusione

Condizione per la partecipazione alla procedura è l'**inesistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94** (cause esclusione automatica), **95** (cause esclusione non automatica), **96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023**, ivi compresa l'inesistenza di condanne penali o provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione previste dall'**art. 67, D.Lgs. 159/2011**, espressamente riferita ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, D. Lgs.36/2023.

Ulteriore condizione ostantiva alla partecipazione è costituita dal verificarsi della fattispecie di cui **all'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012 (pantoufage o revolving door)**. Ciò significa che l'operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

Clausole sociali – Requisiti di partecipazione:

- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti** che non presentano unitamente alla ulteriore documentazione richiesta al punto 15 del Disciplinare di gara, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Non si procederà all'esclusione per omessa presentazione né al soccorso istruttorio nel caso in cui al momento della presentazione dell'offerta l'operatore economico abbia provveduto al caricamento di quanto sopra descritto (rapporto periodico e attestazione di conformità/trasmissione) all'interno del FVOE e quindi che tale documentazione sia scaricabile dal Rup durante la seduta di gara.
- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Il soccorso istruttorio relativamente ai requisiti sopra descritti è ammesso secondo quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare di gara.

Clausole sociali – Requisiti di esecuzione:

- **Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e fino a 50**, sono chiamati ad impegnarsi, e quindi a dichiarare al momento della presentazione della domanda di partecipazione che, in caso di aggiudicazione, produrranno alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto:
 - La Relazione di genere sulla situazione del personale ex art. 1, comma 2, Allegato II.3 D.Lgs 36/2023, che devono trasmettere anche alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. I concorrenti dovranno dichiarare

altresì di essere consapevoli che l'inadempimento al suddetto obbligo contrattuale, ossia la mancata produzione della suddetta relazione di genere, comporterà l'applicazione delle penali previste nonché l'impossibilità di partecipare né in forma singola né in raggruppamento, per un periodo di tempo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento per effetto della segnalazione ad ANAC;

- la **certificazione** che attesti il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 17 della L. 68/1999 che consiste nella dichiarazione resa dal legale rappresentante con cui lo stesso attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (in combinato disposto con l'art. 94 co 5 lett. d) D.Lgs 36/2023);
- la **relazione** trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, che illustri l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999 e le eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La mancata presentazione di quanto sopra previsto comporterà l'applicazione delle penali previste nonché l'impossibilità di partecipare né in forma singola né in raggruppamento, per un periodo di tempo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento per effetto della segnalazione ad ANAC

Clausole sociali – Requisiti di partecipazione e di esecuzione:

Tutti gli operatori economici, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nella propria azienda, dovranno **dichiarare a pena di esclusione**:

1. di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi della L. 68/1999 compilando il DGUE nella parte relativa e precisando l'eventuale non assoggettabilità a tale obbligo. Il mancato rispetto dell'obbligo di ottemperanza alla L. 68/1999 è **causa di esclusione**.
2. di aver preso atto delle particolari condizioni di esecuzione del contratto previste ai sensi dell'art. 1 comma 4 primo e terzo periodo in combinato disposto con l'Allegato II.3 del D.Lgs 36/2023 come definito all'interno della determinazione a contrarre;
3. di impegnarsi fin da subito se aggiudicatari, in sede di stipula del contratto e dopo di essa ad adempiervi puntualmente:
 - ad assicurare una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione giovanile (inferiore a 36 anni) nel corso dell'intero arco temporale di esecuzione del contratto
 - ad assicurare una quota pari al 10% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o alla realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, di occupazione femminile per il settore di riferimento

Fermo restando quanto previsto dal Disciplinare di gara in materia di Soccorso istruttorio, in considerazione del fatto che i precedenti punti 2 e 3 riguardano requisiti di esecuzione, considerato che trattasi di procedura da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, la mancata dichiarazione è mancanza soccorribile.

A tal fine si precisa che l'obbligo assunzionale di cui sopra opera solo per le nuove assunzioni relative al presente contratto di appalto affidato. Si precisa altresì che tale obbligo può essere garantito anche attraverso il personale dell'eventuale subappaltatore o del soggetto ausiliario. Questa clausola riguarda solo le assunzioni funzionali a garantire l'esecuzione del contratto e pertanto sono esclusi i rapporti di lavoro non essenziale.

I requisiti generali devono essere posseduti DA OGNI SOGGETTO CONCORRENTE, sia in forma singola, sia da parte di tutti i soggetti aggregati.

Si precisa che, in caso di:

- ATI, costituite o costituende, consorzi ordinari, costituiti e costituendi, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti dell'ATI o del consorzio;
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane che eseguono tramite consorziata, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice;
- consorzio stabile i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalla consorziata designata come esecutrice e dalle consorziate che eventualmente prestano i requisiti non è ammesso c.d. cumulo alla rinfusa in ordine a tali requisiti;
- avvalimento, i predetti requisiti deve essere posseduto anche dall'ausiliaria;
- cooptazione il requisito deve essere posseduto anche dalla cooptata;
- in caso di GEIE da tutti i soggetti del GEIE;
- subappalto/subaffidamento i requisiti dovranno essere possedute anche dal subappaltatore/subfornitore.

Per le ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.1.2) Requisiti di idoneità professionale

Per la partecipazione alla procedura è richiesta l'scrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Ai fini che qui interessano, può dunque essere definito "operatore economico del settore" il soggetto che, accanto all'iscrizione camerale, dia conto dello svolgimento effettivo di un'attività "coerente" con quella oggetto dell'appalto» (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 31 luglio 2023, n. 648).

Ne consegue che in un appalto di lavori, è sufficiente l'attestazione di qualificazione SOA per la/e categoria/e richiesta/e, ad eccezione del caso di partecipazione in avvalimento dei requisiti, per dimostrare l'appartenenza minimale dell'operatore economico al settore economico di cui trattasi. Per questo motivo il requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni Provinciali per

l'Artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente serve, **a pena di esclusione solo** nel caso di partecipazione in assenza di requisiti e con avvalimento integrale dell'attestazione SOA.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 (cfr. art.100, secondo capoverso, D.Lgs. 36/2023).

III.2.1.3) Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico professionali

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata dal possesso di attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica dei lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA, come di seguito meglio specificato (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, commi 1 e 2, dell'Allegato II.12).

NORME DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DI CATEGORIA PREVALENTE E SCORPORABILI, A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA E NON, NORMALI E SIOS: Visto il D.Lgs 36/2023 e considerato che lo stesso non definisce in modo preciso e circostanziato cosa si intende per categoria prevalente e categorie scorporabili pur utilizzando tali termini, richiamato l'art. 100 comma 4 del Codice che prevede l'obbligo del possesso di qualificazione SOA per l'aggiudicazione di appalti di importo pari o superiore a € 150.000, l'art. 30 dell'Allegato II.12 al Codice, l'art. 40 dell'Allegato I.7 al Codice e vista l'abrogazione dell'articolo 12 del D.L. 47/2014 ad opera del D.Lgs 209/2024, abrogazione che di fatto, oltre a eliminare l'elenco delle categorie cd SIOS, comporta il venir meno dell'indicazione delle categorie a qualificazione obbligatoria e di converso, per sottrazione dall'elenco ivi indicato, di quelle a qualificazione non obbligatoria, si stabilisce quanto segue:

Categoria prevalente e categorie scorporabili: la categoria prevalente è quella di importo più elevato; nel caso in cui all'interno del computo metrico estimativo siano rinvenibili lavorazioni omogenee riconducibili a categorie diverse rispetto alla prevalente, se l'importo delle stesse è maggiore al 10% dell'importo dei lavori e indipendentemente dall'importo delle stesse, si configureranno categorie scorporabili. Nel caso in cui tali lavorazioni omogenee siano di importo pari o inferiore al 10% dell'importo dei lavori, le stesse resteranno all'interno della categoria prevalente.

Quindi gli operatori economici, in caso in cui l'importo totale dell'appalto sia superiore a € 150.000,00, si qualificano con attestazione-SOA, in tutte le categorie sia prevalente che scorporabili anche nel caso in cui una categoria scorporabile sia di importo inferiore a 150.000 euro. Si precisa infine che al di sotto del 10% dell'importo dell'appalto non si configureranno categorie scorporabili.

Si ricorda che il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (cfr. Allegato II.12, art. 30, comma 1).

Ne consegue che l'importo di una scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente.

Si ricorda infine che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate (ATI orizzontali o sub-raggruppamenti orizzontali in caso di ATI miste) la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, al codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).

Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 3, dell'Allegato II.12, al codice, presentano la documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Categorie a qualificazione obbligatoria e non: per i motivi già espressi, visti anche i pareri MIT n. 3255/2025 e 3258/2025, tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria. Questo significa che indipendentemente dai requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sopra definiti, le lavorazioni di cui alle categorie scorporate dovranno essere realizzate da soggetti qualificati. Nel caso in cui quindi un operatore economico si qualifichi in fase di gara con la categoria prevalente per l'importo anche della/e scorporata/e, **lo stesso dovrà prevederne il subappalto ad operatori economici in possesso dell'adeguata qualificazione. L'operatore economico potrà altresì utilizzare l'istituto dell'avvalimento oppure partecipare in ATI con soggetti in possesso dei requisiti necessari.** Gli atti di gara definiranno i casi in cui, viste le caratteristiche delle lavorazioni facenti parte di tali categorie, sarà previsto il divieto di subappalto o sarà vietato l'avvalimento, con conseguente obbligo dei partecipanti a realizzare direttamente le opere ed a possedere i relativi requisiti di qualificazione.

Categorie cd "ex SIOS": categorie (prevalente o scorporabili) per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali come indicati negli atti di gara. Nel caso siano presenti tali categorie di lavorazioni, gli atti di gara definiranno i casi in cui, viste le caratteristiche delle stesse, sarà previsto il divieto di

subappalto o sarà vietato l'avvalimento, con conseguente obbligo dei partecipanti a realizzare direttamente le opere ed a possedere i relativi requisiti di qualificazione.

Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all'articolo 3, dell'Allegato II.12, al codice, presentano la documentazione richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

NORME SPECIFICHE DELLA PRESENTE PROCEDURA: Fermo restando quanto qui sopra definito, la tabella contiene le informazioni relative alle categorie e classifiche per le quali è richiesta, **a pena di esclusione**, la qualificazione:

Categoria		Descrizione categoria	Classifica	Prevalente o scorporabile	Importo al lordo degli oneri per la sicurezza (€)	% sul valore complessivo dell'opera
1	OG2	Lavori architettonici	I	prevalente	223.560,17	100%

Il progetto prevede anche la realizzazione dell'impianto di illuminazione costituito da faretti a led nel percorso esterno per € 8.717,47 rientranti nella categoria prevalente OG2 in quanto di importo inferiore al 10% dell'importo lavori. Tali opere dovranno essere realizzate da un soggetto in possesso dei requisiti tecnici necessari nonché dalle abilitazioni di legge

Visto quanto sopra descritto si precisa quanto segue:

Requisiti di partecipazione

Per la categoria prevalente OG2 classifica I, a qualificazione obbligatoria, il concorrente deve essere in possesso **pena l'esclusione** di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Requisiti di esecuzione

Considerato che all'interno della Categoria prevalente OG2 è prevista la realizzazione di impianto di illuminazione (categoria OG10) per la realizzazione del quale è previsto il possesso dell'abilitazione ai sensi del DM 37/2008 lett. a), l'operatore economico non in possesso della qualificazione nella categoria OG10 dovrà in alternativa:

- dichiarare che provvederà ad ottenere l'abilitazione ex DM 37/2008 nei tempi consoni alla realizzazione dell'intervento;
- prevedere il subappalto delle lavorazioni a soggetto abilitato;

Trattandosi di requisiti di esecuzione, la mancata dichiarazione è soccorribile.

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

Si precisa che ogni riferimento qui contenuto al D.lgs. 36/2023 deve essere inteso come modificato o integrato dal D.Lgs. 209/2024. A seguito dell'intervenuta Circolare del MIT del 20 novembre 2023, questa stazione appaltante precisa che la presente procedura di aggiudicazione, pur avendo un importo inferiore alle soglie europee e pur ricadendo nella disciplina di cui agli articoli 48 e seguenti del D.lgs. 36/2023, resta comunque soggetta, oltre che al principio di risultato, anche agli ulteriori principi del Titolo I, Parte I del Primo Libro, di cui al comma 1, dell'art. 48, D.lgs. 36/2023, tra i quali è ricompreso il principio di trasparenza, quale principio generale del nostro ordinamento. Ne consegue che, come chiarito dal MIT, *"le disposizioni contenute nell'art. 50, D.lgs. 36/2023 vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normava di settore dell'Unione Europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE"*.

Da quanto sopra, in ossequio alla succitata circolare, questa stazione appaltante in deroga all'art. 50, co. 1, lett. c), D.lgs. 36/2023, adotta la procedura aperta in luogo della procedura negoziata, nell'ottica del perseguimento del principio di risultato, il quale nel dare attuazione all'ulteriore principio del buon andamento, al quale si correlano i principi di efficienza, efficacia ed economicità, è sotteso all'andamento del presente contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Difatti il principio di trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del Codice dei contratti.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà svolta, quindi, con **procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71, D.lgs. 36/2023**. La procedura sarà **svolta interamente in modalità telematica**, ai sensi dell'articolo 25, Dlgs. 6/2023, tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto **accessibile all'indirizzo <https://www.start.toscana.it>** e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. E' possibile la sospensione della procedura a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il **criterio del prezzo più basso**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, co. 4, D.Lgs. 36/2023, con **esclusione automatica nel caso in cui le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque**, ex art. 54, co. 1 e 2, D.Lgs. 36/2023 e con **calcolo della soglia di anomalia di cui all'Allegato II.2, METODO A**), in deroga all'art. 110, D.Lgs. 36/2023, con precisazione che l'offerta pari alla soglia di anomalia è anch'essa anomala e quindi da escludere (CdS Sez. VII sentenza 1 luglio 2024 n. 5780).

Questa Stazione appaltante precisa altresì che si avvrà **dell'inversione procedimentale** di cui all'art. 107, comma 3, D.Lgs. 36/2023 che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti. La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; tale facoltà potrà essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte (cfr. art. 108, comma 10, D.Lgs. 36/2023).

Per principio generale (ex art. 72, R.D. 827/1924): non sono ammesse offerte condizionate, e, come corollario, neppure offerte parziali e/o incomplete.

Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924, tramite sorteggio on line.

Si veda comunque sul punto quanto disciplinato ad integrazione nel disciplinare di gara.

IV.3) GARA TELEMATICA

La gara si svolgerà in modalità telematica secondo la procedura indicata nel Disciplinare di gara.

IV.4) CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO:

IV.4.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e tutta la documentazione di gara:

Il bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto ed i modelli necessari per la partecipazione alla gara sono liberamente e gratuitamente disponibili all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

IV.4.2) Pagamento contributo all'ANAC

I concorrenti sono tenuti al pagamento del contributo previsto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione. La domanda di partecipazione pertanto dovrà essere corredata dalla scansione digitale attestante il pagamento effettuato con le modalità reperibili direttamente sul sito www.anac.it, nonché meglio specificate nel Disciplinare di gara, pari a € 18,00. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE, ove possibile.

IV.5) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.5.1) Disciplinare di gara

Allegato al presente bando è presente il Disciplinare di gara che, unitamente ai suoi allegati, contiene tutte le norme relative alle modalità di partecipazione e di espletamento della procedura di affidamento. A tale documentazione si rimanda per quanto non espressamente previsto nel presente documento.

Il Bando di gara, unitamente al Disciplinare e ai relativi allegati, costituisce *lex specialis* di gara; ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 36/2023 le disposizioni in tali documenti hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli atti progettuali e di gara.

IV.5.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO

IV.5.3) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche

21.02.2026 ore 19:00 (non sono ammesse offerte cartacee).

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno, entro e non oltre il termine sopra indicato, identificarsi sul Piattaforma START al link <https://start.toscana.it/>

IV.5.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

IT (Italiano)

IV.5.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

IV.5.6) Tempi e modalità di apertura delle offerte

Questa stazione appaltante procederà, **dal giorno 23.02.2026 dalle ore 9:30**, presso gli uffici dell'Area Tecnica siti in Cortona – Via Guelfa n. 38 all'esame delle offerte pervenute, in seduta non pubblica, stante lo svolgimento di gara telematica.

Le sedute di gara si svolgeranno avvalendosi della Piattaforma START che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, in quanto ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sulla Piattaforma.

Non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza neppure virtuale. La pubblicità delle sedute verrà infatti garantita esclusivamente in modalità digitale, sia in termini di accessibilità che di conoscibilità come previsto dall'art.35 del Codice, dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.

SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI

V.1) APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 16.04.2013 N. 62

Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di servizi in favore di questa amministrazione.

V.2) SUBAPPALTO

E' ammessa la facoltà di affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo la disciplina dettata dall'articolo 119, D.Lgs. 36/2023, in forza del quale "*è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera*".

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 119, comma 2, penultimo capoverso, D. Lgs. 36/2023, che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.14. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di andamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In virtù di quanto previsto nella determinazione a contrarre n. 1540/2025, il subappalto sarà autorizzabile **entro i limiti del 49%** della categoria prevalente.

Non è ammesso il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 comma 17.

Le restanti prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto sono da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

IMPORTANTE: Si precisa inoltre quanto segue:

- **Nel caso in cui l'operatore economico che presenta offerta non sia in possesso dell'abilitazione di cui al DM 37/2008 lett. a) e non intenda acquisirla in tempo utile per la realizzazione delle opere,** dovrà prevedere il subappalto delle opere di realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione incluso nella categoria prevalente OG2 a soggetto abilitato.

V.3) SOPRALLUOGO

Non richiesto.

V.4) COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il concorrente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 90 e 91, D.Lgs. 36/2023, deve indicare il domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui sopra. Dette informazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione generata su modello offerto dalla piattaforma telematica START.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono pertanto tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

A tale riguardo, come chiarito dall' ANAC, si ritiene che detta indicazione, pur non costituendo causa di esclusione, comporti l'esonero della responsabilità di questa stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute (si veda determinazione del 10 ottobre 2012, n.4 della stessa Autorità).

V.5) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEI PARTECIPANTI:

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, a cui si rinvia interamente.

SEZIONE VI) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile unico di progetto: Ing. Volpi Natascia.

SEZIONE VII) CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Toscana) entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 90 comma 1, D.Lgs. 36/2023, e nel caso in cui il bando sia, autonomamente lesivo, dalla data di pubblicazione, o dal termine di cui all'art. 27 e 28, del D.Lgs. 36/2023.

La Dirigente dell'Area Tecnica
Marica ing. Bruni

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.